

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	23
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa</i>)	38
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	26
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Nuovo testo Doc. XXII, n. 55 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023. Atto n. 339 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del <i>Joint Force Air Component Command</i> (JFACC) nazionale. Atto n. 334 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure</i> (DII) e della sua evoluzione in <i>Defence Cloud</i> . Atto n. 336 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	32
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	33

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	35
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

La viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che l'articolo 1, comma 2, risulta di carattere ordinamentale, limitandosi a stabilire che, con decreto del Ministro dell'istruzione, sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione, sono adottate le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive, fermo restando che tale adozione dovrà avvenire conformemente alla clausola di invarianza finanziaria riguardante l'intero provvedimento, da introdurre dopo l'articolo 4.

Segnala che all'articolo 2, comma 1, appare necessario precisare che il Piano straordinario di azioni formative deve avere durata triennale, in coerenza con la durata triennale della sperimentazione.

Evidenzia che all'articolo 2, comma 2, appare necessario precisare che alla for-

mazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive si provvede « a valere sulle risorse » di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anziché « mediante » le citate risorse.

Fa presente che, all'articolo 3, al fine di escludere che l'istituzione e il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto possano determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare, al comma 5, che per il personale docente che fa parte del predetto Comitato non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento e, al comma 6, che il Comitato medesimo è istituito presso il Ministero dell'istruzione – posto che lo stesso opererà con le risorse umane finanziarie e strumentali del citato dicastero – e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Rileva, infine, che appare necessario introdurre dopo l'articolo 4, un ulteriore articolo volto a prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2372-A, recante Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del

2009, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 2, risulta di carattere ordinamentale, limitandosi a stabilire che, con decreto del Ministro dell'istruzione, sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione, sono adottate le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive, fermo restando che tale adozione dovrà avvenire conformemente alla clausola di invarianza finanziaria riguardante l'intero provvedimento, da introdurre dopo l'articolo 4;

all'articolo 2, comma 1, appare necessario precisare che il Piano straordinario di azioni formative deve avere durata triennale, in coerenza con la durata triennale della sperimentazione;

all'articolo 2, comma 2, appare necessario precisare che alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive si provvede "a valere sulle risorse" di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anziché "mediante" le citate risorse;

all'articolo 3, al fine di escludere che l'istituzione e il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto possano determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare, al comma 5, che per il personale docente che fa parte del predetto Comitato non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento e, al comma 6, che il Comitato medesimo è istituito presso il Ministero dell'istruzione – posto che lo stesso opererà con le risorse umane finanziarie e strumentali del citato dicastero – e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

infine, appare necessario introdurre dopo l'articolo 4, un ulteriore articolo volto a prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: Piano straordinario di azioni formative aggiungere le seguenti: di durata triennale.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: mediante le con le seguenti: a valere sulle.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è costituito aggiungere le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione;

al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. In riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Bucalo 3.8, che è volto a istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di un milione di euro per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, finalizzato all'attuazione della sperimentazione finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici didattici, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria del relativo onere, di cui non viene peraltro univocamente individuata la proiezione temporale.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Aprea 3.1, che è volto a prevedere che, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dal 2022 sia destinata alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Al riguardo, nel rammentare che la citata disposizione legislativa ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo di quota parte di tali risorse sia suscettibile di incidere su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle risorse medesime, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, che prevede che alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive si provveda con le citate risorse.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Bucalo 3.8, mentre esprime nulla osta sull'emendamento Aprea 3.1 in quanto non suscettibile di determinare effetti finanziari a

carico della finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.8, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
C. 196 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 21 dicembre scorso in vista dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Fa presente che la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 28 dicembre scorso e che ora la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se è in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta del 21 dicembre scorso.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo è in attesa di ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea della seduta di domani, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata entro la mattinata di domani per esprimere il proprio parere sul provvedimento. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 21 dicembre scorso in vista dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Fa presente che la Commissione Difesa ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 28 dicembre scorso e che ora la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se è in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta del 21 dicembre scorso.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa e in corso di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, considerato che la relazione tecnica è ancora in corso di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, prendendo atto dei chiarimenti resi dal Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3353 Cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince tra l'altro che la costituzionalizzazione del principio secondo cui la Repubblica promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità potrebbe verosimilmente determinare, in sede applicativa, oneri per il bilancio dello Stato;

rilevato comunque che i provvedimenti legislativi attuativi del citato principio, ove comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, richiederanno, da un lato, la redazione di apposite relazioni tecniche, ai fini della quantificazione degli oneri medesimi e, dall'altro, la definizione delle occorrenti coperture finanziarie, con-

formemente a quanto stabilito dalla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

NULLA OSTA ».

La viceministra Laura CASTELLI si rimette alle valutazioni della Commissione sul provvedimento in esame, ribadendo che l'attuazione dello stesso potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ricordando che al Senato, proprio per il carattere costituzionale del medesimo provvedimento, esso non è stato assegnato alla Commissione bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 55.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Evidenzia che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, è istituita per la durata della XVIII legislatura e, alla fine dei propri lavori, presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Segnala che il testo prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa abbia facoltà di chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziar-

ia o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attività della istituenda Commissione, fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di euro 40.000 annui e che siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Sottolinea che il medesimo comma 5 prevede altresì che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle citate spese, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della istituenda Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023.

Atto n. 339.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2021-2023, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura ».

Segnala che il predetto Piano nazionale viene coordinato e attuato dal Centro per il libro e la lettura, sulla base di un programma annuale di attività predisposto dal medesimo ente, a valere sulle risorse finanziarie stanziato sul Fondo all'uopo istituito – con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dal 2020 – dal comma 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 15 del 2020. In proposito, segnala che il predetto Fondo risulta iscritto sul capitolo 2094 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che lo stesso è gestito dal citato Centro per il libro e la lettura nell'ambito del proprio bilancio autonomo.

Evidenzia che i successivi articoli 2 e 3 del presente schema definiscono – rispettivamente – gli obiettivi generali e le priorità del Piano nazionale nonché le azioni dallo stesso perseguite.

Fa presente che l'articolo 4 reca la puntuale indicazione delle linee di azione tra cui ripartire, per ciascuno degli anni 2021-2023, le risorse del citato Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, specificando in relazione ad ognuna di esse l'importo massimo complessivo di spesa.

Segnala che gli articoli 5 e 6, anch'essi attuativi della citata legge n. 15 del 2020, recano – rispettivamente – disposizioni in materia di patti locali per la lettura, cui i comuni e le regioni potranno dare attuazione compatibilmente con l'equilibrio dei relativi bilanci, e di promozione della lettura nella scuola.

Infine, ricorda che gli articoli 7, 8 e 9 dettano – rispettivamente – disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa, di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Piano nazionale d'azione ad opera del Centro per il libro e la lettura e di promozione dell'utilizzo nelle pubblica-

zioni di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario giacché lo schema di decreto in esame si limita ad esplicitare gli interventi del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura tra cui vengono ripartite le risorse del Fondo a tale specifico scopo istituito dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020, nel rispetto del limite dell'autorizzazione di spesa a tal fine prevista dalla disposizione medesima e pari – come in precedenza detto – a 4.350.000 euro in ragione d'anno.

Tanto premesso, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle modalità di erogazione delle risorse destinate a finanziare il Piano nazionale d'azione per l'anno 2021, tenuto conto che si tratta di risorse di parte corrente e che tale annualità, riferita a un esercizio finanziario ormai concluso, è ricompresa nell'ambito temporale di riferimento del Piano medesimo.

La viceministra Laura CASTELLI segnala che le risorse concernenti l'esercizio 2021 risultano iscritte nel bilancio del Centro per il libro e la lettura, giacché i fondi stanziati nel bilancio dello Stato vengono fatti affluire annualmente, con apposito ordine di pagamento, sul bilancio autonomo del Centro medesimo e vincolati a una specifica annualità.

Fa presente che il predetto Centro, pertanto, potrà emanare bandi appositamente riferiti al 2021, prima di pubblicarne di ulteriori per il 2022 e per il 2023, fermo restando che dopo l'approvazione del presente piano il citato Centro attuerà i bandi secondo la ripartizione prevista nel piano medesimo.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano na-

zionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (Atto n. 339);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse concernenti l'esercizio 2021 risultano iscritte nel bilancio del Centro per il libro e la lettura, giacché i fondi stanziati nel bilancio dello Stato vengono fatti affluire annualmente, con apposito ordine di pagamento, sul bilancio autonomo del Centro medesimo e vincolati a una specifica annualità;

il predetto Centro, pertanto, potrà emanare bandi appositamente riferiti al 2021, prima di pubblicarne di ulteriori per il 2022 e per il 2023, fermo restando che dopo l'approvazione del presente piano il citato Centro attuerà i bandi secondo la ripartizione prevista nel piano medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del

Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.

Atto n. 334.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 1° dicembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda tecnica, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo specifico di creare le condizioni per consentire la condotta di operazioni aeree di più ampia portata nell'ambito di operazioni interforze svolte autonomamente dal nostro Paese ovvero a carattere multinazionale.

Segnala che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 33,32 milioni di euro, cui si provvederà attraverso due diverse modalità. In particolare, quanto a 19,12 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziati a legislazione vigente sui piani gestionali nn. 4 e 20 del capitolo di bilancio 7120 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e, quanto a 14,2 milioni di euro, si provvede

invece a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 – la cui dotazione si sviluppa fino al 2033 – per la parte di competenza del medesimo Dicastero, che risultano anch'essi allocati sul menzionato capitolo 7120, piano gestionale n. 40.

In proposito segnala che – alla luce del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024 – il piano gestionale n. 4 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 179,7 milioni di euro per l'anno 2022, 146,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024, mentre i piani gestionali nn. 20 e 40 del medesimo capitolo di spesa recano, rispettivamente, i seguenti importi: circa 308,2 milioni di euro per l'anno 2022, 151,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 123,5 milioni di euro per l'anno 2024; circa 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, 296,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 353,4 milioni di euro per l'anno 2024.

Evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2021-2033, suddivisi distintamente tra i predetti piani gestionali, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2022-2024, quale risultante dal citato decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, ritiene tuttavia

necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per tutte annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Inoltre, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso e che pertanto il cronoprogramma di spesa risultante dallo schema di decreto in esame dovrà essere aggiornato, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a tale aggiornamento, evidenziando al riguardo che la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, cui sono imputati parte degli oneri, come detto in precedenza, si sviluppa fino al 2033 e non fino al 2034, come invece richiederebbe l'eventuale rimodulazione della copertura a valere sullo stesso.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.

Atto n. 335.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 1° dicembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame è volto all'acquisizione di razzi di contromisura elettromagnetica e munizioni di artiglieria navale da impiegare a bordo delle unità navali Cavour, Trieste, classe Orizzonte, classe FREMM e classe Pattugliatori Polivalenti di Altura.

Evidenzia che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2026, comporta un onere complessivo di 60 milioni di euro. Fa presente che per quanto riguarda la realizzazione della *tranche* iniziale del programma, alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 45,69 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziato a legislazione vigente sul capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In proposito segnala che, sulla base della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 1 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per il 2022, 174 milioni di euro per il 2023 e 236 milioni di euro per il 2024. Si evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripar-

tizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2026, riferita esclusivamente alla realizzazione della prima *tranche* del programma, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporaneamente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Sottolinea che la scheda tecnica precisa, altresì, che la realizzazione della successiva *tranche* del programma, per un ammontare di 14,31 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale quadro, ritiene opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda *tranche* dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue ri-

spetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d’armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l’effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. Rileva, infatti, che, in considerazione del non trascurabile divario esistente tra l’onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 1 del capitolo 7120) con riguardo all’ultimo anno del triennio vigente, ossia all’anno 2024, pari a 12 milioni di euro, e l’onere massimo ultratriennale imputato al medesimo stanziamento con riferimento all’anno 2026, pari a 17 milioni di euro, si potrebbe determinare la necessità di dover rifinanziare il capitolo in esame con future leggi di bilancio o altri provvedimenti legislativi, ove non si manifestassero corrispondenti economie di spesa sullo stesso stanziamento. Infine, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evoluzione in Defence Cloud.

Atto n. 336.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evoluzione in Defence Cloud. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 1° dicembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all’annessa scheda illustrativa, segnala che il programma pluriennale in esame, al fine di garantire un elevato livello di interoperabilità in contesti *joint*, *combined* e interdicasteriale/inter-agenzia, è volto ad adeguare tecnologicamente o sostituire i sistemi di comunicazione dati denominati TDL (Tactical Data Link), che sono alla base del nuovo sistema di *Defence Cloud*.

Evidenzia che il programma, di cui si prevede l’avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo previsionale di 532 milioni di euro e sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 42 (per complessivi 16,1 milioni di euro dal 2021 al 2023) e del piano gestionale n. 4 (per complessivi 515,9 milioni di euro dal 2021 al 2035) del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In proposito, segnala che sul piano gestionale n. 42, denominato « Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto del Fondo investi-

menti 2020 – comma 14 », sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,4 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034. Segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2022, 68 milioni di euro per il 2023 e 72 milioni di euro per il 2024, mentre il piano gestionale n. 4, denominato « Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione dei mezzi, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il comando e controllo, la guerra elettronica, con esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d'arma », reca uno stanziamento di circa 179 milioni di euro per il 2022, 146 milioni di euro per il 2023 e 156 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporaneamente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso e che pertanto il cronoprogramma di spesa risultante dallo schema di decreto in esame dovrà essere aggiornato, ritiene necessario acquisire un

chiarimento da parte del Governo in merito a tale aggiornamento.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. Rileva, infatti, che, in considerazione del non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 4 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 23,6 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2035 un massimo di 80 milioni di euro – si potrebbe determinare la necessità di dover rifinanziare sensibilmente il capitolo in esame con future leggi di bilancio o altri provvedimenti legislativi, ove non si manifestassero corrispondenti economie di spesa sullo stesso stanziamento. Infine, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di muniziona-

mento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano.

Atto n. 337.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 1° dicembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, segnala che il programma pluriennale in esame intende dotare l'Esercito di una soluzione capacitativa che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e precisione, la capacità dell'artiglieria terrestre (monotubo da 155 mm) e, per tale scopo, prevede l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici attualmente in servizio.

Evidenzia che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2029, comporta un onere complessivo stimato in 235 milioni e sarà suddiviso in due *tranche*.

Sottolinea che la prima *tranche* sarà destinata all'acquisizione di munizioni VULCANO e di unità di controllo del fuoco in quantitativi utili a garantire la dotazione d'arma basale per gli obici PzH2000 e FH70 in servizio nell'Esercito Italiano e per permettere l'avvio della familiarizzazione, in termini addestrativi, con la nuova famiglia di munizioni. L'onere derivante dalla prima *tranche* è quantificato in 73 milioni di euro.

In riferimento alla seconda *tranche* segnala che essa sarà realizzata attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento e che la stessa sarà finalizzata a garantire il completamento delle previste scorte funzionali di munizionamento e la prosecuzione delle attività addestrative, seguendo una logica incrementale e progressiva. Rappresenta inoltre che l'onere derivante dalla seconda *tranche* è quantificato in 162 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, evidenzia che agli oneri derivanti dalla prima *tranche*, pari a 73 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione sul capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 3 « Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ».

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 461.743.181 euro per il 2022, 515.501.924 euro per il 2023 e 470.323.198 euro per il 2024.

In merito agli oneri derivanti dalla seconda *tranche*, segnala, invece, che la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza

e consentiranno alla Difesa di mantenere la necessaria capacità operativa.

Precisa che, in base alla scheda tecnica, in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima *tranche* da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2029, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da attualizzarsi a valle del perfezionamento *del- l'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda *tranche* dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte

le annualità di attuazione del programma stesso. Rileva, infatti, che, in considerazione del non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 5 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono negli anni 2028 e 2029 un massimo di 20 milioni di euro annui – si potrebbe determinare la necessità di dover rifinanziare sensibilmente il capitolo in esame con future leggi di bilancio o altri provvedimenti legislativi, ove non si manifestassero corrispondenti economie di spesa sullo stesso stanziamento. Inoltre, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Infine, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso e che pertanto il cronoprogramma di spesa risultante dallo schema di decreto in esame dovrà essere aggiornato, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a tale aggiornamento.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 1° dicembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, segnala che il programma pluriennale in esame, ascrivibile al più ampio progetto di ammodernamento delle Forze Speciali-GOI, è finalizzato all'acquisizione di un'Area Addestrativa Galleggiante polivalente (di seguito definita AAG), composta di un pontone galleggiante e di una infrastruttura a terra e destinata prioritariamente alla condotta di attività addestrative avanzate e di profili esercitativi completi nei settori relativi alle operazioni di liberazione ostaggi (*Hostage Release Operations*) nel dominio marittimo e alle azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto rischio (*Opposed Boarding*). Rappresenta che, oltre a ciò, l'Area Addestrativa Galleggiante sosterrà le correlabili attività di studio e sperimentazione in tema di tecniche, tattiche, procedure, materiali, equipaggiamenti e sistemi d'arma utili al Gruppo Operativo Incursori del Comando subacquei e Incursori (COMSUBIN) nel settore del Controterrorismo Marittimo.

Segnala altresì che il programma presenta uno sviluppo pluriennale con avvio

nel 2022 e conclusione nel 2026, per una durata di cinque anni.

Evidenzia che all'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma, pari a 13,5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, sul capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 1 « Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ».

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 152.872.276 euro per il 2022, 174.672.872 euro per il 2023 e 236.459.640 euro per il 2024.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2026, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere in riferimento al vigente triennio 2022-2024, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della

presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legisla-

zione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A.

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA
DAL MINISTERO DELLA DIFESA**

PREMESSA

In provvedimento è composto da 9 articoli che, rispettivamente, concernono le seguenti materie:

Articolo 1 - Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Articolo 2 - Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare

Articolo 3 - Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata

Articolo 4 - Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

Articolo 5 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

Articolo 6 - Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forza armate interamente professionali

Articolo 7 - Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

Articolo 8 - Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali

Articolo 9 - Delega legislativa

La presente proposta di legge, che rappresenta la sintesi coordinata e ragionata di diverse proposte di matrice parlamentare comunque afferenti alle materie sopra citate, nello scrupoloso rispetto dell'articolo 2267, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare (COM), d'ora in avanti denominato "Codice", è strutturata utilizzando la tecnica della novella [integrativa o puntualmente modificativa] necessaria a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare.

Di seguito saranno più puntualmente specificati i contenuti di ciascuno degli articoli e, ove presenti, verranno quantificati i relativi oneri finanziari.

L'articolo 1, comma 1, proroga, sino all'anno 2030, il termine previsto dalle vigenti disposizioni transitorie per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissate a 150.000 unità.

A seguire, il **comma 2**, conferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 e, conseguentemente, la possibilità di ulteriori proroghe annuali [con d. P.C.M.] del termine [del 2030] precedentemente indicato.

La disposizione, di per sé non comporta oneri per la finanza generale. Infatti, lo spostamento in avanti del termine [dal 2024 al 2030] continua ad essere gestito nell'ambito delle determinazioni di cui al Decreto ministeriale di cui all'articolo 2207 del Codice¹.

L'**articolo 2, comma 1**, ferme restando la dotazione organica complessiva a 150.000 unità [che dunque non viene incisa] e la dotazione organica complessiva prevista a legislazione vigente per ciascuna Forza armata, si limita a rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di singole categorie di personale militare di cui all'articolo 798-*bis* del Codice all'interno di ciascuna Forza armata [dunque a saldo numerico invariato]. Ciò, più in particolare, mediante:

- una riduzione delle unità di Volontari in ferma prefissata (-3.400);
- un corrispondente incremento delle unità di Volontari in servizio permanente (+70), di Sergenti (+2.030) e di Marescialli (+1.300).

Si consideri, ai fini di una corretta quantificazione degli oneri recati dalla appena sopra rappresentata rimodulazione delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata [imposte dalle peculiari esigenze operative e di impiego in Patria e all'estero], che in base all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede lo spostamento del termine di cui all'articolo 2207 del COM dall'anno 2024 all'anno 2030, le predette rimodulazioni interne troveranno applicazione solo a decorrere dall'anno 2031.

In particolare, in termini motivati, la rimodulazione è dettata dalla necessità di disporre di un maggior numero di unità di personale in servizio permanente da poter avviare alle specializzazioni tecnico-professionali avanzate, così escludendo l'inevitabile dispersione di rilevanti risorse professionali, esperienziali ed economiche che deriverebbe dalla formazione tecnica avanzata a favore di personale a tempo determinato [in ferma], destinato ad essere, invece, riassorbito dal mondo lavorativo esterno alle Forze armate.

Gli oneri derivanti dalla diversa ripartizione delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata discendenti, in particolare da un incremento dei Volontari in servizio permanente (VSP), dei Sergenti e dei Marescialli, ancorché in parte compensati da una corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata quadriennale (la cui dotazione organica viene ridotta rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014 - allegato 6 alla RT al citato D.lgs.), sono di seguito determinati in ragione della differenza di trattamento economico tra le categorie di personale interessate dalla rimodulazione. Le unità rimodulate, in sostanza, sono state moltiplicate per il differenziale di trattamento economico tra i Volontari in Ferma Prefissata e quelli delle altre categorie di personale tenendo conto dei periodi di permanenza in ogni grado e della conseguente progressione economica. In particolare:

- da VFP [Volontario in ferma prefissata] a VSP [Volontario in servizio permanente]:
 - 1° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e 1° CM SPE [1° caporal maggiore in servizio permanente];

¹ **Art. 2207 - Adeguamento degli organici.** 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- dal 2° al 6° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Caporal Maggiore Scelto;
- dal 7° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Caporal Maggiore Capo;
- da VFP [Volontario in ferma prefissata] a Sergenti:
 - dal 1° al 4° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Sergente;
 - dal 5° al 9° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Sergente Maggiore;
 - dal 10° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata annuale e triennale] e Sergente Maggiore Capo;
- da VFP a Maresciallo:
 - 1° e 2° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Maresciallo;
 - dal 3° all'8° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Maresciallo Ordinario;
 - dal 9° anno differenza tra VFP/T [Volontario in ferma prefissata triennale] e Maresciallo Capo.

Di seguito:

- nella **Tabella 1** è riportata la dimostrazione del delta dell'onere tra i vari gradi da rimodulare;
- nella **Tabella 2** è riportata la distribuzione per Forza armata e per ruolo delle unità da rimodulare con la dimostrazione dell'invarianza dell'organico complessivo rispetto alla precedente distribuzione;
- nella **Tabella 3** è riportata la quantificazione per ciascun anno del relativo onere.

Tabella 1 – Calcolo della differenza [Delta] di trattamento economico tra VFP e restanti categorie di personale coinvolte nella rimodulazione.

Calcolo differenza Tratt. Economico		VOL.SERV.PERM.			SERGENTI			MARESCIALLI		
Qualifica/ posizione economica	VFPT	1°Caporal Maggiore	Caporal Magg. scelto	Caporal Magg. Capo	Sergente	Sergente Maggiore	Sergente Magg. Capo	Maresciallo	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo
STIPENDIO (12 mens)	14.991,81	18.739,76	19.318,43	19.941,60	20.787,34	21.633,08	22.122,71	22.211,74	23.324,55	23.769,68
Tredicesima Mensilità	1.249,32	1.561,65	1.609,87	1.661,80	1.732,28	1.802,76	1.843,56	1.850,98	1.943,71	1.980,81
Importo aggiuntivo pensionabile	2.935,40	3.669,25	3.686,54	3.698,76	3.698,76	3.755,83	3.838,25	3.786,12	3.852,42	3.922,62
Vacanza Contrattuale	113,69	142,09	146,51	151,19	157,64	164,05	167,76	168,44	176,88	180,25
Operativa Campagna	1.560,00	1.950,00	2.517,84	2.937,35	2.600,00	2.937,35	2.937,35	2.517,78	2.937,35	2.937,35
Lordo dipendente	20.850,22	26.062,75	27.279,19	28.390,70	28.976,02	30.293,07	30.909,63	30.535,06	32.234,91	32.790,71
IRAP	1.772,27	2.215,33	2.318,73	2.413,21	2.462,96	2.574,91	2.627,32	2.595,48	2.739,97	2.787,21
Cassa Statali	5.045,75	7.049,28	7.366,58	7.660,24	7.835,38	8.187,60	8.356,20	8.269,08	8.724,51	8.876,64
Cassa Previdenza	0,00	1.161,19	1.197,05	1.235,66	1.288,07	1.340,47	1.370,81	1.376,33	1.445,28	1.472,87
TOTALE LORDO STATO	27.669,74	36.488,55	38.161,55	39.699,81	40.562,43	42.396,05	43.263,96	42.775,95	45.144,67	45.927,43
Δ Vol.Ferma Pref. Trienn.		8.820,31	10.493,31	12.031,57	12.894,19	14.727,81	15.595,72	15.407,77	17.476,43	18.259,19

Tabella 2 – Dimostrazione dell'invarianza organica complessiva delle previste rimodulazioni.

CATEGORIA		DOTAZIONI ORGANICHE				
		2025	(Rimod. 173/2019)	2028	presente provv	a regime
		art. 798-Bis (L. 244/2012)	art. 2207-Bis (abrog. pres. provv.)	art. 798-Bis	(art. 2)	art. 798-BIS
UFFICIALI	TOTALE	18.300		18.300		18.300
MARESCIALLI	EI	6.100		6.100	400	6.500
	MM	5.300		5.300	500	5.800
	AM	7.100		7.100	400	7.500
	TOTALE	18.500	0	18.500	1.300	19.800
SERGENTI	EI	10.070		10.070	830	10.900
	MM	3.950		3.950	500	4.450
	AM	8.150		8.150	700	8.850
	TOTALE	22.170	0	22.170	2.030	24.200
GRADUATI	EI	41.330	750	42.080	-2.080	40.000
	MM	7.950	375	8.325	1.025	9.350
	AM	7.050	375	7.425	1.125	8.550
	TOTALE	56.330	1.500	57.830	70	57.900
VOL. F.P.	EI	22.900	-750	22.150	850	23.000
	MM	5.600	-375	5.225	-2.025	3.200
	AM	6.200	-375	5.825	-2.225	3.600
	TOTALE	34.700	-1.500	33.200	-3.400	29.800
TOTALE COMPLESSIVO		150.000	0	150.000	0	150.000

Tabella 3 – Quantificazione oneri per la rimodulazione degli organici (art. 2, comma 1)

	Unità rimod. da VFP			Δ VFP/T			Onere Rimod. VFP->VSP	Unità rimod. da VFP			Δ VFP/T			Onere Rimod. VFP->Serg.	Unità rimod. da VFP			Δ VFP/T			Onere Rimod. VFP->Mar	TOTALE ONERI Rimod.
	->1CM	->CMS	->CMC	- 1CM	- CMS	- CMC		->Serg	->SM	->SMC	- Serg	- SM	- SMC		->Mar.	->M.O.	->M.C.	- Mar	- M.O.	- M.C.		
				8.820,31	10.493,31	12.031,57					12.894,19	14.727,81	15.595,72					15.107,71	17.476,43	18.259,19		
2022	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70	0	0	617.421,70	0,00	0,00	617.421,70	2030	0	0	26.175.202,32	0,00	0,00	26.175.202,32	1300	0	0	19.640.020,83	0,00	0,00	19.640.020,83	46.432.644,85
2032	0	70	0	0,00	734.531,64	0,00	734.531,64	2030	0	0	26.175.202,32	0,00	0,00	26.175.202,32	1300	0	0	19.640.020,83	0,00	0,00	19.640.020,83	46.549.754,79
2033	0	70	0	0,00	734.531,64	0,00	734.531,64	2030	0	0	26.175.202,32	0,00	0,00	26.175.202,32	0	1300	0	0,00	22.719.362,25	0,00	22.719.362,25	49.629.096,21
2034	0	70	0	0,00	734.531,64	0,00	734.531,64	2030	0	0	26.175.202,32	0,00	0,00	26.175.202,32	0	1300	0	0,00	22.719.362,25	0,00	22.719.362,25	49.629.096,21
2035	0	70	0	0,00	734.531,64	0,00	734.531,64	0	2030	0	0,00	29.897.447,53	0,00	29.897.447,53	0	1300	0	0,00	22.719.362,25	0,00	22.719.362,25	53.351.341,43
2036	0	70	0	0,00	734.531,64	0,00	734.531,64	0	2030	0	0,00	29.897.447,53	0,00	29.897.447,53	0	1300	0	0,00	22.719.362,25	0,00	22.719.362,25	53.351.341,43
2037	0	0	70	0,00	0,00	842.209,90	842.209,90	0	2030	0	0,00	29.897.447,53	0,00	29.897.447,53	0	1300	0	0,00	22.719.362,25	0,00	22.719.362,25	53.459.019,68
2038	0	0	70	0,00	0,00	842.209,90	842.209,90	0	2030	0	0,00	29.897.447,53	0,00	29.897.447,53	0	1300	0	0,00	22.719.362,25	0,00	22.719.362,25	53.459.019,68
2039	0	0	70	0,00	0,00	842.209,90	842.209,90	0	2030	0	0,00	29.897.447,53	0,00	29.897.447,53	0	0	1300	0,00	0,00	23.736.942,67	23.736.942,67	54.476.600,10
2040	0	0	70	0,00	0,00	842.209,90	842.209,90	0	0	2030	0,00	0,00	31.659.309,91	31.659.309,91	0	0	1300	0,00	0,00	23.736.942,67	23.736.942,67	56.238.462,48
2041	0	0	70	0,00	0,00	842.209,90	842.209,90	0	0	2030	0,00	0,00	31.659.309,91	31.659.309,91	0	0	1300	0,00	0,00	23.736.942,67	23.736.942,67	56.238.462,48
2042	0	0	70	0,00	0,00	842.209,90	842.209,90	0	0	2030	0,00	0,00	31.659.309,91	31.659.309,91	0	0	1300	0,00	0,00	23.736.942,67	23.736.942,67	56.238.462,48

L'articolo 2, comma 2, riformula le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare, con esclusione del Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, già rivisitate con il decreto legislativo n. 173 del 2019, e ne abroga la ripartizione transitoria che era stata introdotta dall'articolo 2207-bis.

Si evidenzia, inoltre, che nella precedente Tabella 3 non sono state reinserite le unità già precedentemente previste nell'ambito della rimodulazione da VFP a VSP per le quali il relativo onere era stato quantificato e coperto nella relazione tecnica² al richiamato decreto legislativo n. 173 del 2019.

L'articolo 3, comma 1, adegua le disposizioni del Codice in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego in relazione all'introduzione delle nuove categorie di volontari in ferma prefissata. In particolare, il nuovo sistema di ferme dei volontari delle Forze armate risulta essere così articolato:

- ferma prefissata iniziale (VFPI), della durata di 3 anni in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata (accesso per concorso, limite di età non superiore ai 24 anni);
- eventuale rafferma dei VFPI, a domanda, ad un successivo periodo della durata di un anno;
- ferma prefissata triennale (VFPT) (accesso per concorso riservato a VFPI e raffermati, limite di età non superiore ai 28 anni);
- transito in servizio permanente, dal giorno successivo al termine della ferma triennale, fatto salvo eventuali rafferme, previo consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale;

L'articolo 4, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1791 del COM, prevedendo:

- al comma 1, una nuova misura percentuale della paga giornaliera dei volontari in ferma iniziale. Per tale nuova figura viene prevista la misura lorda della paga giornaliera pari all'81,50% dello stipendio parametrico e dell'indennità integrativa speciale del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (1° Caporal Maggiore e corrispondenti). Restano invariate le misure delle restanti voci di trattamento economico attualmente percepite dal personale VFP1 (indennità operative e assegno mensile per reparti alpini).
- al comma 2, il mantenimento dell'assegno mensile per i volontari in ferma prefissata iniziale che prestano servizio presso i reparti truppe alpine, già previsto per il personale in ferma prefissata annuale e in rafferma;
- al comma 3, l'attribuzione al personale in ferma triennale di un trattamento economico pari al 80 per cento del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 4, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 1792, prevedendo:

- al comma 1, l'attribuzione ai VFPI e in rafferma, a compensazione dell'impiego oltre le normali attività giornaliere, di una indennità in misura forfettaria pari a 100,00 euro mensili a far data dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfettario d'impiego.
- al comma 2, l'attribuzione ai VFPT del compenso per lavoro straordinario nella misura del 70% nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore non retribuite sono recuperate secondo le modalità previste;

² Vds. Tabella 3 della richiamata Relazione tecnica.

Al fine di determinare l'onere complessivo derivante dalla introduzione delle nuove figure dei VFPI [Volontari in ferma prefissata iniziale] e VFPT [Volontari in ferma prefissata triennale] si è proceduto a:

- a) quantificare l'impatto finanziario dell'attuale organico dei volontari in ferma prefissata come fissato a legislazione vigente nella Tabella 6 della relazione tecnica al Decreto legislativo n. 8 del 2014 (al riguardo Vds: **Tabella 4** per i VFP1, **Tabella 5** per i VFP4 e **Tabella 8** per l'onere complessivo VFP1 e VFP4);
- b) quantificare l'impatto finanziario dell'organico complessivo dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale, considerando le variazioni introdotte all'articolo 798-bis del Codice dall'articolo 2, comma 1 del presente provvedimento (al riguardo Vds: **Tabella 6** per i VFPI, **Tabella 7** per i VFPT e **Tabella 9** per l'onere complessivo VFPI e VFPT)³;
- c) determinare, per differenza, l'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 confrontando il costo complessivo a legislazione vigente di cui alla lettera a) e quello del futuro modello di cui alla lettera b) (Vds., **Tabella 10**).
- d) il nuovo modello, nel semplificare le procedure di transito dalla ferma prefissata al servizio permanente, ha mantenuto sostanzialmente inalterata la durata del servizio a tempo determinato precedentemente previsto. Infatti, a fronte di un servizio di 1 anno di VFP1 e di una eventuale rafferma, a cui si sommano quattro anni di VFP4 (per un totale di 5/6 anni), sono ora previsti 3 anni di ferma iniziale e una successiva ferma triennale (per un totale di 6 anni). La rimodulazione operata consente di mantenere inalterata la tempistica per l'immissione in servizio permanente e non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto determinato nelle lettere precedenti.

Come già anticipato, nelle tabelle che seguono sono dettagliati i costi unitari vigenti per i VFP1 (**Tabella 4**) e per i VFP4 (**Tabella 5**) e i costi unitari derivanti dalla nuova modalità di determinazione delle paghe giornaliere dei VFPI (**Tabella 6**) e dal nuovo trattamento economico dei VFPT (**Tabella 7**). In particolare, di seguito, è rappresentata la determinazione del costo medio unitario del personale in ferma prefissata annuale o in rafferma attualmente vigente considerando che il trattamento economico attribuito ai VFP1 durante il primo anno è in misura netta pari al 64% della misura dello stipendio parametrico del VSP e, nel secondo e terzo anno, in misura netta pari al 74%.

³ Nel numero dei VFPT sono stati inserite anche le 4.900 unità oggetto di rimodulazione (1.500 un. a seguito del Decreto legislativo n. 173/2019 e 3.400 un. previste dal presente provvedimento). Nella Tabella 9 le stesse 4.900 un. sono considerate nell'ambito dei costi dei VFPT. Mentre la quantificazione degli oneri di rimodulazione (commutazione nei ruoli di VSP, Sergenti e Marescialli) è stata effettuata con la Tabella 1 come differenziale rispetto al grado di VFPT.

Tabella 4 – determinazione della attuale retribuzione media del Volontario in ferma annuale e in rafferma.

VFP1	Descrizione	VFP1	VFP1 R	VFP1 R
	Parametro 1° Caporal Magg.	18.739,76		
	% netta VFP1 / 1CM	64%	74%	74%
	Paga lorda annuale (365 gg)	13.333,36	15.416,70	15.416,70
	Operativa Mensile BASE	37,18	37,18	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16	446,16	446,16
	Ind. Impiego Operativo 125%	557,70	557,70	557,70
	Ind.Forfett. (12 mens.)	0,00	0,00	0,00
	Lordo Dipendente	13.891,06	15.974,40	15.974,40
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	3.361,64	3.865,80	3.865,80
	Ritenute Tfs	0,00	0,00	0,00
	IRAP 8,50%	1.180,74	1.357,82	1.357,82
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	18.433,44	21.198,02	21.198,02
	Media	20.276,49		

Tabella 5 – determinazione della attuale retribuzione del personale in ferma prefissata quadriennale.

VFP4	Descrizione	Importi
	Parametro 1° Caporal Magg.	18.739,76
	% netta VFP4 / 1CM	74%
	Paga lorda annuale (365 gg)	15.416,70
	13ma MENSILITA'	0,00
	Imp. Agg. pensionabile	0,00
	Ind.Forfett. Art.1791 (12 mens.)	1.239,50
	Vacanza Contratt.	0,00
	Operativa Mensile BASE	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16
	Ind. Impiego Operativo 125%	557,70
	LORDO Dipendente	17.213,90
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	4.165,76
	Ritenute Tfs	0,00
	IRAP 8,50%	1.463,18
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	22.842,84

Il nuovo trattamento economico del volontario in ferma prefissata iniziale [VFPI] è composto da paga giornaliera in misura lorda pari all'81,50% del parametro stipendiale del grado iniziale dei VSP, dalle indennità di impiego operative (che restano invariate rispetto alle misure vigenti) e dall'indennità di euro 100,00 per compensare forfettariamente l'impiego oltre le normali attività giornaliere. La nuova misura, determinata come sopra, resta invariata per tutta la durata della ferma prefissata iniziale, inclusa l'eventuale periodo di rafferma.

Tabella 6 – rideterminazione della retribuzione media del Volontario in ferma prefissata iniziale comprensiva del trattamento accessorio previsto dall'articolo 1972, comma 1, così come introdotto dal presente provvedimento.

Voi. in Ferma Iniziale	Descrizione		importo
	Parametro 1° Caporal Magg.		18.739,76
	% lorda VFPI / 1CM		81,50%
	Paga lorda annuale (365 gg)		15.485,03
	Operativa Mensile BASE		37,18
	Operativa Annuale BASE		446,16
	Ind. Impiego Operativo	125%	557,70
	Ind. Forfett. (12 mens.)	100,00	1.200,00
	LORDO Dipendente		17.242,73
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%		4.172,74
	Ritenute Tfs		0,00
	IRAP 8,50%		1.465,63
	COSTO UNITARIO LORDO STATO		22.881,10

Nella Tabella seguente è riportata la determinazione del nuovo costo unitario del Volontario in ferma triennale in base al suddetto rapporto con il trattamento economico del grado iniziale del volontario in servizio permanente. Il predetto trattamento economico non cambia durante il periodo di ferma prefissata triennale.

Tabella 7 – determinazione della misura dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi da corrispondere ai Volontari in ferma prefissata triennale.

Voi. in Ferma Triennale	Descrizione		Importi 1° Caporal Magg.	importi VFPT
	% VFT vs 1°CM SPE			80%
	STIPENDIO (12 mens)		18.739,76	14.991,81
	13ma MENSILITA'		1.561,65	1.249,32
	Imp. Agg. Pensionabile (13 mesi)		3.669,25	2.935,40
	Ind.Forfett. Ex Art.1791		0,00	0,00
	Vacanza Contratt.		142,11	113,69
	Indennità Impiego Operativo	125%	1.950,00	1.560,00
	LORDO Dipendente		25.920,66	20.850,22
	Ritenute prev.li Amm.ne	24,20%	6.272,80	5.045,75
	Ritenute stipendio (magg.6 sc)	24,20%	680,25	0,00
	Ritenute Tfs (80% - stip+IVC)	5,68%	1.161,19	0,00
	IRAP	8,50%	2.203,26	1.772,27
	COSTO UNITARIO LORDO STATO		36.238,16	27.668,24

Tabella 8 – Quantificazione degli oneri per il personale a tempo determinato a legislazione vigente.

Modello Attuale (Organici da RT D.Lgs. n. 8/2014)	VFP4 (da RT D.Lgs 8/2014)	VFP1 (da RT D.Lgs 8/2014)	TOTALE	VFP4	VFP1	ONERE TOTALE ATTUALE	
	unità			CMU			
				22.842,84	20.276,49		
2021	12.327	14.900	27.227	281.583.700	302.119.714	583.703.414	
2022	13.782	15.250	29.032	314.820.033	309.216.486	624.036.519	
2023	15.528	15.925	31.453	354.703.633	322.903.117	677.606.750	
2024	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2025	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2026	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2027	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2028	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2029	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2030	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2031	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2032	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2033	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2034	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2035	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2036	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2037	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2038	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2039	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2040	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2041	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	
2042	18.850	15.850	34.700	430.587.551	321.382.380	751.969.931	

Per la quantificazione dell'onere finanziario del nuovo modello dei volontari in ferma (Vds. **Tabella 9**) si è tenuto altresì conto delle disposizioni relative al periodo transitorio contenute all'**articolo 5, comma 1, lettera f)**, che ha introdotto:

- l'**articolo 2262-ter** del COM ove viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023 al personale già in servizio quale VFP1 o in rafferma annuale è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 1 del COM. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme;
- l'**articolo 2262-quater** del COM ove viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale già in servizio quale VFP4 è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme. Per il personale VFP4 in rafferma rimane invariata l'attribuzione del parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Tabella 9 – Quantificazione degli oneri per il personale a tempo determinato in base alle previsioni del presente provvedimento.

Nuovo Modello	VFT EI	VFT MM	VFT AM	TOTALE VFT	Rimodul. D.Lgs. 173/2019	Rimodul. Presente proved.	TOTALE VFP/T	VFI EI	VFI MM	VFI AM	totale VFI	VFP4	VFP1	TOTALE	VFT	VFI	VFP4 (1)	VFP1 (2)	ONERE TOTALE NUOVO MODELLO
	unità				(*)	unità (**)	unità				unità				CMU				
															27.668,24	22.881,10	22.842,84	20.276,49	
2021	0	0	0	0			0	0	0	0	0	12.327	14.900	27.227	0	0	281.583.700	302.119.714	583.703.414
2022	0	0	0	0			0	0	0	0	0	13.782	15.250	29.032	0	0	314.820.633	309.216.486	624.036.519
2023	0	0	0	0			0	6.166	567	600	7.333	15.528	8.592	31.453	0	167.779.354	354.703.633	196.602.223	719.085.210
2024	0	0	0	0			0	12.332	1.133	1.200	14.665	18.850	1.167	34.682	0	335.558.706	430.587.551	26.694.926	792.841.185
2025	0	0	0	0	1.500	3.400	4.900	18.498	1.700	1.800	21.998	7.802	0	34.700	135.574.369	503.338.520	215.867.598	0	854.780.487
2026	1.500	500	600	2.600	1.500	3.400	7.500	18.498	1.700	1.800	21.998	5.202	0	34.700	207.511.790	503.338.520	143.930.177	0	854.780.487
2027	3.000	1.000	1.200	5.200	1.500	3.400	10.100	18.500	1.700	1.800	22.000	2.600	0	34.700	279.449.210	503.384.283	71.937.420	0	854.770.913
2028	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2029	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2030	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2031	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2032	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2033	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2034	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2035	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2036	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2037	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2038	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2039	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2040	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2041	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913
2042	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	351.386.631	503.384.283	0	0	854.770.913

(*) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui al D.Lgs. N. 173/2019

(**) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento

(1) ai sensi dell'articolo 2262-quater del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2025 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP1

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP1

Tabella 10 – Confronto oneri per il personale a tempo determinato a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento per la determinazione della relativa differenza [onere effettivo].

RIEPILOGO ONERI PER CONFRONTO	ONERE TOTALE ATTUALE	ONERE TOTALE NUOVO MODELLO	DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO
ANNO			
2021	583.703.414	583.703.414	0,00
2022	624.036.519	624.036.519	0,00
2023	677.606.750	719.085.210	41.478.460,02
2024	751.969.931	792.841.185	40.871.254,19
2025	751.969.931	854.780.487	102.810.556,24
2026	751.969.931	854.780.487	102.810.556,24
2027	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2028	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2029	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2030	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2031	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2032	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2033	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2034	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2035	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2036	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2037	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2038	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2039	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2040	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2041	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98
2042	751.969.931	854.770.913	102.800.981,98

È ovvio che ancorché non interessato da rimodulazioni numeriche, le nuove modalità di determinazione del trattamento economico si applicano anche al personale del Corpo delle Capitanerie di porto. Pertanto, si è proceduto alla quantificazione del relativo onere con le medesime modalità adottate per il restante personale delle Forze armate. Non essendo le Capitanerie di porto interessate da variazioni nelle dotazioni organiche si è provveduto al calcolo della differenza come riportato nella seguente **Tabella 11**.

Tabella 11 – Confronto oneri per il personale a tempo determinato delle Capitanerie di porto a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento per la determinazione della relativa differenza [onere effettivo].

Modello attuale	VFP4 (*)	VFP1	TOTALE (**)	VFP4	VFP1	TOTALE
	unità			CMU		
				22.842,84	20.276,49	
2021	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2022	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2023	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2024	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2025	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2026	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2027	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2028	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2029	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2030	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2031	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2032	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2033	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2034	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2035	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2036	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2037	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2038	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2039	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2040	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2041	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518
2042	275	1.500	1.775	6.281.781	30.414.736	36.696.518

Nuovo Modello	VFT CCPP	totale VFT	VFI CCPP	totale VFI	VFP4	VFP1	TOTALE	VFT	VFI	VFP4 (1)	VFP1 (2)	TOTALE	
	unità							CMU					
									27.668,24	22.881,10	22.842,84		20.276,49
2021		0		0	275	1.500	1.775	0	0	6.281.781	30.414.736	36.696.518	
2022		0		0	275	1.500	1.775	0	0	6.281.781	30.414.736	36.696.518	
2023		0	500	500	275	1.000	1.775	0	11.440.552	6.281.781	22.881.104	40.603.437	
2024		0	1.000	1.000	275	500	1.775	0	22.881.104	6.281.781	11.440.552	40.603.437	
2025	91	182	1.500	1.500	184	0	1.775	2.517.810	34.321.656	5.090.956	0	41.930.421	
2026	91	182	1.500	1.500	93	0	1.775	5.035.619	34.321.656	2.573.146	0	41.930.421	
2027	182	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2028	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2029	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2030	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2031	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2032	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2033	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2034	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2035	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2036	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2037	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2038	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2039	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2040	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2041	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	
2042	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.608.766	34.321.656	0	0	41.930.421	

ANNO	DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAM. ECONOM.
2021	0
2022	0
2023	3.906.919,32
2024	3.906.919,32
2025	5.233.903,70
2026	5.233.903,70
2027	5.233.903,70
2028	5.233.903,70
2029	5.233.903,70
2030	5.233.903,70
2031	5.233.903,70
2032	5.233.903,70
2033	5.233.903,70
2034	5.233.903,70
2035	5.233.903,70
2036	5.233.903,70
2037	5.233.903,70
2038	5.233.903,70
2039	5.233.903,70
2040	5.233.903,70
2041	5.233.903,70
2042	5.233.903,70

(*) consistenze al 01/01/2021

(**) organico volontari in ferma prefissata (art. 815, comma 1, lett. b), COM)

(1) ai sensi dell'articolo 2262-quater del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2025 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP1

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP1

L'articolo 4, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1792, prevedendo, al comma 2, l'attribuzione ai volontari in ferma prefissata triennale del compenso per lavoro straordinario nella misura del 70% prevista per grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Al fine di dare copertura finanziaria alla misura introdotta è stata stimata una spesa complessiva di 15 milioni di euro, di cui una parte, pari a circa 7,2 milioni, destinata alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario e, la rimanente parte, destinata ad incrementare le risorse per il compenso forfettario di guardia del personale in ferma prefissata triennale. Di seguito viene riportata la **Tabella 12** con le modalità di quantificazione.

Tabella 12 – determinazione delle risorse da destinare al compenso per lavoro straordinario e al compenso forfettario di impiego e di guardia.

Descrizione	quantità	note
VFT EI	4.500	
VFT MM	1.500	
VFT AM	1.800	
TOTALE VFT	7.800	
Mix estero/Approntamento	2.500	
Dest. Comp. Strard./CFG	5.300	
n. ore pro-capite (15 ore x 9 mensilità*)	135	
Imp.orario VSP	10,95 €	
Imp.VFT (70%)	7,67 €	
Totale Lordo Dip.te	5.487.885,00 €	
IRAP	466.470,23 €	8,50%
Rit. Prev.li Amm.ne	1.328.068,17 €	24,20%
ONERE Stimato Compenso Straord.	7.282.423,40 €	
CFG VSP (lordo dip.te)	41,50 €	
CFG VFT (70%)	29,05 €	
media giornate (annue pro-capite)	37,77	
Totale Lordo Dip.te	5.815.258,05 €	
IRAP	494.296,93 €	8,50%
Rit. Prev.li Amm.ne	1.407.292,45 €	24,20%
Onere Stimato Incremento CFG	7.716.847,43 €	
Spesa complessiva stimata	14.999.270,83 €	
Stanziamiento complessivo	15.000.000,00 €	

* Sono stati sottratti periodi di licenza e già retribuiti con CFG stimati in 3 mesi

L'articolo 4, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 1798, prevedendo l'attribuzione agli allievi delle accademie e degli altri istituti di formazione della paga prevista per i volontari in ferma prefissata iniziale.

Pertanto, al predetto personale spetta la paga lorda determinata nella misura dell'81.50% del parametro stipendiale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente in luogo della precedente paga netta determinata nella misura del 74% del parametro stipendiale del medesimo grado.

Nelle seguenti **Tabelle 13 e 14** sono riportate le determinazioni della precedente retribuzione annua lorda e dell'attuale misura, nonché la quantificazione del relativo onere in relazione alla stima dei destinatari a decorrere dall'anno 2023 (che è l'anno di prima attribuzione del nuovo trattamento economico ai volontari in ferma prefissata iniziale).

Tabella 13 – determinazione della differenza di retribuzione media degli allievi delle accademie e degli altri istituti di formazione.

ALLIEVI ACCADEMIE	Descrizione		IMPORTO	
			Vigente	Nuova Misura
	Parametro 1° Caporal Magg.		18.739,76	18.739,76
	% VFP4 / 1CM		74%	81,50%
	Paga lorda annuale (365 gg)		15.416,70	15.485,03
	Ind.Forfett. (12 mens.)	0,00	0,00	0,00
	Operativa Mensile BASE		37,18	37,18
	Operativa Annuale BASE		446,16	446,16
	Ind. Impiego Operativo	100%	446,16	446,16
	Lordo Dipendente		15.862,86	15.931,19
	Ritenute prev.li Amm.ne	24,20%	3.838,81	3.855,35
	Ritenute Tfs	0,00%	0,00	0,00
	IRAP	8,50%	1.348,34	1.354,15
	COSTO UNITARIO LORDO STATO		21.050,01	21.140,69

Tabella 14 – Quantificazione dell'onere per nuovo trattamento economico degli allievi delle accademie e delle scuole.

ALLIEVI ACCAD./ SCUOLE	Allievi EI			Allievi MM			Allievi AM			TOTALE	ONERE ATTUALE (Retrib. Annua)	ONERE NUOVO MODELLO (Retrib. Annua)	Differenza ONERE
	Hdemia	Mar.	Totale x 2 aa	Hdemia	Mar.	Totale x 2 aa	Hdemia	Mar.	Totale x 2 aa				
	150	130	560	110	130	480	105	150	510				
										1.550	21.050,01	21.140,69	
2021	560			480			510			1.550	(*)	(*)	0
2022	560			480			510			1.550	0,00	0,00	0,00
2023	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2024	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2025	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2026	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2027	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2028	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2029	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2030	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2031	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2032	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2033	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2034	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2035	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2036	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2037	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2038	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2039	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2040	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2041	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37
2042	560			480			510			1.550	32.627.510,34	32.768.069,71	140.559,37

(*) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2023

L'articolo 6, comma 2, adegua l'importo del buono pasto per il personale in ferma prefissata. Tale importo è stato incrementato da 4.65 a 7.00 euro per il personale in servizio permanente attraverso i provvedimenti di concertazione, successivamente esteso al personale dirigente con il D.lgs. 173 del 2019. La norma è volta ad assicurare uniformità di trattamento alimentare al personale che si trova ad essere impiegato nelle medesime condizioni operative, ambientali e di carente supporto logistico.

Per la quantificazione dell'onere è stato considerato il personale in ferma prefissata che presta servizio presso enti non provvisti di mensa di servizio.

Nella seguente **Tabella 15** sono riportate le modalità di quantificazione ed il relativo onere.

Tabella 15 – Quantificazione dell'onere per adeguamento controvalore buono pasto per il personale in ferma prefissata.

Adeguamento importo Buono Pasto	
Destinatari (*)	150
n. buoni settim.	4
n. Sett. Lavorative	47
TOTALE BUONI PASTO	28.200
Differenza (7,00 - 4,65)	2,35 €
Onere Totale	66.270,00 €
Rit. Prev. Amm.ne (**)	16.037,34 €
IRAP (**)	5.632,95 €
ONERE COMPLESSIVO	87.940,29 €

(*) Unità di personale in servizio presso Enti senza mensa di servizio;

(**) La legge di Bilancio 2020 ha disposto nuovi limiti fiscali, che ammontano a 4 € per i buoni pasto su carta, per cui l'intero importo dell'incremento è soggetto a ritenute.

L'**articolo 7**, apporta modifiche in diversi articoli del Codice al fine di semplificare la denominazione di taluni gradi e qualifiche militari, anche in accoglimento di una osservazione formulata nei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera (seduta in data 11/12/2019) e del Senato (seduta in data 09/12/2019), in sede di adozione del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate). Tale disposizione ha portata semplificatoria e non comporta oneri.

L'**articolo 8, comma 1, lettera a)** non comporta oneri. Si tratta infatti di una disposizione che eleva i gradi dei sei colonnelli che attualmente fanno parte della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano al grado di generale di brigata o corrispondenti, così allineando la relativa disciplina a quella prevista a legislazione vigente per la Marina e l'Aeronautica militare. La previsione del grado più elevato, in ogni caso, non comporta né nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che la partecipazione ai lavori delle Commissioni di avanzamento non comporta la corresponsione di alcuno specifico compenso o emolumento.

Al contrario il **comma 1, lettera b)** dell'**articolo 8**, che prevede il conferimento all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti dell'Esercito, del ruolo delle armi dell'Aeronautica, dei Corpi di commissariato e dei Corpi di sanità delle tre forze armate, dopo almeno un anno di permanenza nel grado Maggiore Generale, del grado di Tenente Generale o gradi corrispondenti [grado vertice], comporta oneri così come appresso quantificati. Tale promozione, tuttavia, per previsione espressa [comma 2 dell'introdotta articolo 1094-bis], non comporta promozioni aggiuntive nel grado di provenienza e, sotto questo profilo, si connota come finanziariamente neutra.

Ai fini della quantificazione dell'onere discendente dall'attribuzione del grado vertice dopo un anno di permanenza nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti, si è tenuto conto dei diversi riflessi della promozione sotto i molteplici profili del trattamento economico di servizio, del trattamento previdenziale (TFS) e di quello pensionistico (Vds. **Tabelle 16, 17, 18 e 19**).

Sotto l'aspetto del trattamento economico di servizio (**Tabella 16**) è stata quantificata la differenza [che è l'onere effettivo] tra il grado di Maggiore Generale e gradi corrispondenti e il grado di Tenente Generale e gradi corrispondenti [grado vertice].

Tabella 16 – Effetti sul trattamento economico in servizio.

Descrizione	valori 2021	
	Maggior Generale	Tenente Generale
anni servizio	40	40
abbattimento (*)	26	28
Classi	7	6
STIPENDIO (12 mens)	41.227,66	50.386,20
13ma MENSILITA'	3.435,64	4.198,85
I.I.S.	12.864,96	13.563,83
Progr. economica di anzianità (Stip+13 ^A)	18.758,59	19.650,62
Assegno pensionabile	3.979,37	4.683,49
Indennità di posizione	45.105,74	45.105,74
IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA	13.924,07	13.924,07
LORDO DIPENDENTE	139.296,04	151.512,80
Ritenute stipendio (magg.6 sc)	17.650,31	20.659,79
Ritenute alte voci	18.361,54	18.701,07
Ritenute Tfs	6.602,81	7.240,85
IRAP	11.840,16	12.878,59
LORDO STATO	193.750,86	210.993,09
Differenza tratt. economico		17.242,23

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Tale differenza è stata moltiplicata per tutti gli anni oggetto di osservazione della presente relazione tecnica per il numero dei destinatari della norma pari a 8 unità (Vds., la successiva **Tabella 19 di sintesi**).

Per la quantificazione degli oneri relativi ai riflessi sul Trattamento di Fine Servizio (**Tabella 17**) è stata considerata la differenza degli importi nel grado vertice rispetto al precedente, relativamente agli emolumenti che concorrono al calcolo del TFS.

Tabella 17 – Effetti sul trattamento di fine servizio (TFS).

Qualifica/ posizione economica	valori 2021		Differenza Mensile ai fini TFS		
	Maggior Generale	Tenente Generale			
anni servizio	40	40	base calc.	% TFS	INCREMENTO
abbattimento (*)	26	28			
Classi	7	6			
STIPENDIO (12 mens)	3.435,64	4.198,85	115%	80%	702,15
I.I.S.	989,61	1.043,37	60%	80%	25,80
Progr. economica di anzianità	1.442,97	1.511,59	115%	80%	63,13
Indennità di posizione	3.469,67	3.469,67	100%	80%	0,00
LORDO DIPENDENTE	9.337,89	10.223,48			791,09
Differenza Tratt. Fine Servizio					31.643,50

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Per la definizione del numero dei destinatari degli effetti del TFS è stato considerato un ciclo di fuoriuscite di 3 unità che saranno collocate a riposo nel corso del primo anno, 3 unità nel secondo anno, le restanti 2 unità nel terzo anno e così via. (Vds., successiva **Tabella 19** di sintesi).

Per la quantificazione dell'onere relativo ai riflessi sul trattamento pensionistico (**Tabella 18**) si è tenuto conto dell'incremento della differenza di tutte le voci stipendiali (comprese le relative maggiorazioni ove previste – incluso il cd. “moltiplicatore”) che concorrono all'incremento del montante contributivo e applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica di uscita di 65 anni (dal 2021 pari al 5,220%).

Tabella 18 – Effetti sul trattamento pensionistico.

Qualifica/ posizione economica	valori 2021		Effetti sul Trattamento Pensionistico			
	Maggior Generale	Tenente Generale	Differenza annuale	base calc.	% contrib. 24,20+8,80	Contribuzione
anni servizio	40	40				
abbattimento (*)	26	28				
Classi	7	6				
STIPENDIO (12 mens)	41.227,66	50.386,20	9.158,54	115%	33%	3.475,67
13ma MENSILITA'	3.435,64	4.198,85	763,21	115%	33%	289,64
I.I.S.	12.864,96	13.563,83	698,87	100%	33%	230,63
Progr. economica di anzianità (Stip+13 ^a)	18.758,59	19.650,62	892,03	115%	33%	338,52
Assegno pensionabile	3.979,37	4.683,49	704,12	100%	33%	232,36
Indennità di posizione	45.105,74	45.105,74	0,00	100%	33%	0,00
IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA	13.924,07	13.924,07	0,00	100%	33%	0,00
LORDO DIPENDENTE	139.296,04	151.512,80	Incremento Annuo Mont. Contrib.			4.566,81
Incremento montante contributivo (+3 aa. Serv. nel grado superiore)						13.700,44
Incremento montante contributivo (Moltiplicatore)						22.834,07
TOTALE INCREMENTO COMPLESSIVO MONTANTE CONTRIBUTIVO						36.534,51
DIFFERENZA TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANNUO			5,220%		(coeff. 65 anni)	1.907,10

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Per la definizione del numero dei destinatari dei riflessi sul trattamento pensionistico si è tenuto conto dell'effetto cumulativo del personale collocato a riposo, aggiungendo – al personale collocato in congedo nell'anno di riferimento – quello già collocato a riposo negli anni precedenti.

L'onere complessivo del provvedimento è sintetizzato in **Tabella 19**.

Tabella 19 – Numero dei destinatari e onere complessivo.

RIEPILOGO QUANTIFICAZIONE ONERI							
onere unitario	17.242,23			31.643,50		(*)	1.907,10
anno	Trattamento Economico		Riflessi Trattam. Fine Servizio		Riflessi Trattam. Pensionistico		Onere complessivo
	n. dest.	Onere	n. dest.	Onere	n. dest.	Onere	
2022	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2023	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2024	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2025	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	3	5.721,30 €	238.595,63 €
2026	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	5	9.535,51 €	210.767,34 €
2027	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	8	15.256,81 €	248.136,14 €
2028	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	11	20.978,12 €	253.860,45 €
2029	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	13	24.792,32 €	226.032,15 €
2030	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	16	30.513,63 €	263.400,96 €
2031	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	19	36.234,93 €	269.125,26 €
2032	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	21	40.049,13 €	241.296,97 €
2033	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	24	45.770,44 €	278.665,77 €
2034	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	27	51.491,74 €	284.390,07 €
2035	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	29	55.305,95 €	256.561,78 €
2036	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	32	61.027,25 €	293.930,58 €
2037	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	35	66.748,56 €	299.654,89 €
2038	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	37	70.562,76 €	271.826,59 €
2039	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	40	76.284,06 €	309.195,39 €
2040	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	43	82.005,37 €	314.919,70 €

(*) in relazione all'andamento della speranza di vita successivamente all'ultimo anno di osservazione previsto in tabella il relativo onere può considerarsi stabilizzato.

L'**articolo 9** prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale in base al Codice e ne definisce i principali criteri direttivi.

In particolare, si enuncia:

- la revisione della ripartizione delle dotazioni organiche tra i diversi Corpi della Forze Armate e modifica delle misure volte a conseguire entro il 2030 il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;
- la previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare ad alta specializzazione, appartenente alle categorie di medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti, e dei materiali, informatici e commissari;
- l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a diecimila unità, richiamabile in tempo di guerra o in caso di grave crisi internazionale, in caso di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, o, in forma complementare, per esigenze di carattere logistico e di cooperazione civile-militare;
- la previsione della possibilità per il personale delle Forze Armate di transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni, con un aumento delle percentuali di riserva nei concorsi, o di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze Armate;
- la revisione degli strumenti di formazione e di addestramento, prevedendo attività di studio e di qualificazione professionale;
- l'incentivazione di forme di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza demerito;
- la revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un contingente in soprannumero di 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e 675 ulteriori unità da destinare alle professioni sanitarie ripartito nei rispettivi Corpi;
- la possibilità per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero professionale intramuraria;
- l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati con validità, per un arco temporale prestabilito, per tutte le procedure concorsuali indette da una qualsiasi Forza Armata.

In particolare, sotto il profilo degli eventuali effetti finanziari, si rappresenta che il **comma 4** dell'**articolo 9**, con riferimento alla delega ivi contenuta, prevede il rinvio espresso all'applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009. Ai sensi della appena richiamata disposizione quando -così come è evidentemente nel caso di specie- per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non sia possibile procedere a una attendibile e anticipata definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate, la quantificazione puntuale di tali oneri deve essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti delegati all'interno delle relative relazioni tecniche di accompagnamento. In tale ottica resta fermo che qualora uno o più dei decreti legislativi delegati, dovessero comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovino adeguata compensazione al loro interno, essi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di appositi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie così come definite nelle relative relazioni tecniche. È altresì ovvio che, in mancanza, nessuna disposizione delegata comportante oneri potrà essere adottata.

Articolo X - Copertura finanziaria.

(deve essere inserita corrispondente previsione nell'articolo).

L'onere complessivo di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4 della legge n. 244 del 2012.

In **Tabella 20**, il riepilogo riassuntivo degli oneri derivanti dall'adozione dell'intero provvedimento.

Tabella 20 – Riepilogo complessivo degli oneri.

RIEPILOGO ONERI	Rimodulazioni organiche	Differenza costo V.F.P. I/T	Straord./CFG -> VFT	Differenza costo Allievi	Adeg. Buono Pasto VFP	Attrib. Grado vertice	Totale complessivo FF.AA.	Totale compl. incr. paga CCP	TOTALE GENERALE
	Tabella 3	Tabella 10	Tabella 12	Tabella 14	Tabella 15	Tabella 19		Tabella 11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.937,84	137.937,84	0,00	137.937,84
2023	0,00	41.478.460,02	0,00	140.559,37	87.940,29	137.937,84	41.844.897,52	3.906.919,32	45.751.816,84
2024	0,00	40.871.254,19	0,00	140.559,37	87.940,29	137.937,84	41.237.691,69	3.906.919,32	45.144.611,01
2025	0,00	102.810.556,24	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	238.595,63	118.277.651,53	5.233.903,70	123.511.555,23
2026	0,00	102.810.556,24	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	210.767,34	118.249.823,24	5.233.903,70	123.483.726,94
2027	0,00	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	248.136,14	118.277.617,78	5.233.903,70	123.511.521,48
2028	0,00	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	253.860,45	118.283.342,09	5.233.903,70	123.517.245,79
2029	0,00	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	226.032,15	118.255.513,79	5.233.903,70	123.489.417,49
2030	0,00	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	263.400,96	118.292.882,60	5.233.903,70	123.526.786,30
2031	46.432.644,85	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	269.125,26	164.731.251,75	5.233.903,70	169.965.155,45
2032	46.549.754,79	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	241.296,97	164.820.533,40	5.233.903,70	170.054.437,10
2033	49.629.096,21	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	278.665,77	167.937.243,62	5.233.903,70	173.171.147,32
2034	49.629.096,21	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	284.390,07	167.942.967,92	5.233.903,70	173.176.871,62
2035	53.351.341,43	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	256.561,78	171.637.384,84	5.233.903,70	176.871.288,54
2036	53.351.341,43	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	293.930,58	171.674.753,65	5.233.903,70	176.908.657,35
2037	53.459.019,68	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	299.654,89	171.788.156,21	5.233.903,70	177.022.059,91
2038	53.459.019,68	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	271.826,59	171.760.327,92	5.233.903,70	176.994.231,62
2039	54.476.600,10	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	309.195,39	172.815.277,13	5.233.903,70	178.049.180,83
2040	56.238.462,48	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	314.919,70	174.582.863,81	5.233.903,70	179.816.767,51
2041	56.238.462,48	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	314.919,70	174.582.863,81	5.233.903,70	179.816.767,51
2042	56.238.462,48	102.800.981,98	15.000.000,00	140.559,37	87.940,29	314.919,70	174.582.863,81	5.233.903,70	179.816.767,51